



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto direttoriale di ripartizione del contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)
Intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Repertorio Atti n. *69/esr* del 6 maggio 2010

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nella seduta odierna del 6 maggio 2010

VISTO l'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza stato-regioni, è autorizzato, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, e 2010, a concedere un contributo a comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle regioni in attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTO lo schema di decreto in esame pervenuto il 15 febbraio 2010 dall'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e diramato il successivo 17 febbraio;

VISTA la nota del 23 marzo 2010, con la quale il Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha comunicato il nulla osta all'ulteriore corso dello schema di decreto;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 31 marzo 2010, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ha formulato alcune osservazioni nelle parti della premessa e dell'articolo 2 del provvedimento, che sono state accolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle Regioni;

CONSIDERATO che, a seguito delle richieste espresse dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nella suindicata riunione tecnica del 31 marzo 2010, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 22 aprile 2010, ha trasmesso il provvedimento indicato in oggetto, riformulato nelle parti della premessa e dell'articolo 2, che è stato diramato il 26 aprile 2010;

CONSIDERATO che il Coordinamento tecnico della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca della Regione Lazio ha comunicato l'avviso favorevole sullo schema di decreto nella riformulazione diramata il 26 aprile 2010;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ACQUISITO nella seduta odierna di questa Conferenza, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto direttoriale di ripartizione del contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nella stesura, che si allega, pervenuta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 22 aprile 2010 e diramata il 26 aprile 2010.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
On.le Dott. Raffaele Fitto




*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Servizio I
Codice sito: 4.4/2010/3 A
4.4/2010/3 B
4.4/2010/3 C

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0001803 P-2.17.4.4
del 26/04/2010



4733186

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Lazio
Coordinatore Commissione istruzione, lavoro,
innovazione e ricerca

All'Assessore della Provincia autonoma di
Trento
Coordinatore Vicario Commissione istruzione,
lavoro, innovazione e ricerca

All'Assessore della Regione Veneto
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Valle D'Aosta
Coordinatore Vicario Commissione politiche
sociali

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Gabinetto
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato

e, p.c. Al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
- Gabinetto
- Ufficio legislativo
LORO SEDI

Oggetto: schemi di decreti direttoriali di ripartizione del contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, per gli anni 2008, 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 2, comma 552, della legge 28 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA COORDINAZIONE PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Ad esito della riunione tecnica del 31 marzo u.s., si trasmettono gli schemi dei decreti direttoriali indicati in oggetto, corredati della relazione illustrativa, pervenuti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali come riformulati, nelle parti della premessa e dell'articolo 2, a seguito delle richieste espresse dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e condivise dai rappresentanti delle Regioni.

Al riguardo, si chiede la conferma dell'assenso espresso nella suddetta riunione tecnica.

I testi saranno disponibili sul sito: www.statoregioni.it.

Il Direttore
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

SCHEMA DECRETO ANNO 2010***Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*****Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione
Divisione III****IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
ED INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE**

VISTO l'art. 2, comma 552, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, a concedere un contributo - nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 - ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione di lavoratori impegnati presso gli stessi Enti in attività socialmente utili, con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni;

VISTA l'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data

VISTO l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 che individua i soggetti impegnati in progetti di attività socialmente utili con oneri a carico del Fondo per l'Occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, confluito nel Fondo sociale per occupazione e formazione ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

VISTO l'art. 78, comma 2, lett. a), b) e d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a stipulare, nei limiti delle

risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le Regioni che prevedano:

- la realizzazione, da parte delle Regioni, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
- le risorse necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati la copertura dell'erogazione della quota, pari al 50%, dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare;
- la possibilità di impiego, da parte delle Regioni, delle risorse del Fondo per l'Occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà;

VISTA la normativa concernente le spese per il personale degli enti locali ed in particolare l'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e l'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente il Patto di stabilità interno per gli Enti Locali;

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

CONSIDERATO, conseguentemente a quanto indicato nei precedenti capoversi, che per i lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, vengono individuate risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'Occupazione destinate alle Regioni per il tramite delle Convenzioni di cui all'art. 78, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

RITENUTO, quindi, di dover assegnare le risorse di cui all'art. 2, comma 552 della legge 28 dicembre 2007, n. 244, ai lavoratori socialmente utili che non rientrano nel bacino di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e che:

- siano impegnati nelle attività socialmente utili nei Comuni con meno di 50.000 abitanti con oneri a totale carico del bilancio comunale;
- siano nella disponibilità dei Comuni da almeno otto anni;

RITENUTO di dover procedere all'individuazione dei criteri relativi all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 2, comma 552, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, pari a € 1.000.000, per l'annualità 2010;

DECRETA

Articolo 1

1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, è assegnato, per l'annualità 2010, ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico del bilancio del Comune stipulante a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente e per i quali non abbia già usufruito, né nel 2008 né nel 2009, del medesimo contributo.

Articolo 2

1. Ai fini dell'ammissione al contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, i Comuni devono spedire con raccomandata o consegnare a mano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo 8, 00192 Roma) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a pena di decadenza. A tal fine farà fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale, in caso di spedizione con raccomandata, o apposta dalla Divisione III suindicata, che ha ricevuto la domanda, in caso di consegna a mano.

2. La domanda, sottoscritta dal Sindaco, deve indicare:

- il numero degli abitanti del Comune richiedente;



- il numero complessivo dei soggetti che svolgono attività socialmente utili con oneri a carico del Comune richiedente a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente;
- il numero ed i nominativi dei soggetti suindicati che lo stesso Comune intende stabilizzare, con il contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 28 dicembre 2007, n. 244;
- dichiarazione del Comune richiedente che gli oneri relativi a tali lavoratori socialmente utili sono sempre stati, a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente, a totale carico del Comune medesimo.

3. Inoltre, la domanda deve recare:

- a) esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso un Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sono conformi ai limiti di spesa per il personale imposti dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, o dall'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché l'esplicito impegno al rispetto dell'art. 77-bis del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, concernente il Patto di stabilità interno per gli Enti Locali;
- b) esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso un Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sono conformi ai limiti di spesa per il personale imposti dall'art. 1, comma 562, della predetta legge n. 296 del 2006 e dall'art. 76 del predetto decreto-legge n. 112 del 2008.

Articolo 3

1. Ai fini della ripartizione delle risorse disponibili - pari a € 1.000.000 - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predisponde apposita graduatoria dei Comuni che hanno presentato istanze ammissibili.
2. L'ammontare delle risorse spettanti a ciascun Comune ammesso in graduatoria è determinato in base alla seguente formula: € 1.000.000 diviso il numero complessivo dei lavoratori socialmente utili che i Comuni ammessi in graduatoria intendono stabilizzare, i cui nominativi sono stati indicati nell'apposita domanda di ammissione al contributo, moltiplicato il numero delle stabilizzazioni richieste dal singolo Comune.
3. La graduatoria dei Comuni ammessi al contributo e la corrispondente ripartizione delle risorse, è approvata con apposito decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Entro 30

giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di tale decreto, ciascun Comune inserito in graduatoria presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III (via Formovo 8, 00192 Roma) un Piano di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili per i quali è concesso il contributo ed i cui nominativi, pertanto, dovranno corrispondere a quelli indicati nella relativa domanda.

4. Il Piano di stabilizzazione può prevedere una o più delle seguenti alternative:

- assunzione dei lavoratori socialmente utili con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato superiore a 12 mesi presso lo stesso Ente Locale, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In tal caso, il Piano deve recare l'espressa dichiarazione del Sindaco di conformità delle stabilizzazioni ai vincoli finanziari vigenti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;
- assunzione dei lavoratori socialmente utili presso soggetti privati con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato superiore a 12 mesi;
- erogazione di un incentivo all'autoimprenditorialità da erogare ai lavoratori socialmente utili con indicazione del relativo ammontare.

A fronte dei Piani di stabilizzazione occupazionale presentati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula le Convenzioni con i Comuni ai fini del trasferimento delle risorse, con le modalità che saranno definite nelle Convenzioni medesime.

5. Entro tre mesi dalla stipula della convenzione, i Comuni che hanno previsto di stabilizzare i lavoratori socialmente utili mediante la loro assunzione presso lo stesso Ente locale, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la convenzione sottoscritta unitamente al citato Piano di stabilizzazione, contenente l'analisi di impatto sull'organizzazione, sulla dotazione organica, nonché sulla spesa per il personale così come definita dalle disposizioni vigenti in materia, anche ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Matilde Mancini



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 2, comma 552, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a concedere, nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, ai Comuni con meno di 50.000 abitanti, un contributo per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Gli schemi dei decreti – uno per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010 – predisposti per l'attuazione della predetta norma, recano il medesimo criterio per la ripartizione delle risorse e dettano disposizioni procedurali per l'assegnazione del contributo.

Riguardo al criterio di ripartizione delle risorse, l'ammontare del contributo da assegnare ai singoli Comuni è determinato (v. art. 3, comma 2, di ciascun decreto) come segue: l'importo complessivo delle risorse disponibili è diviso per il numero totale dei lavoratori socialmente utili che i Comuni ammessi in graduatoria intendono stabilizzare e il risultato è moltiplicato per il numero delle stabilizzazioni che il singolo Comune intende effettuare.

Inoltre, per i decreti relativi alle annualità 2009 e 2010, si è ritenuto di dover precisare, all'art. 1, che il contributo può essere concesso con riferimento a lavoratori socialmente utili sempre diversi per ogni annualità.

D'altra parte, poiché la norma dispone espressamente che il contributo deve essere finalizzato alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, i decreti prevedono la presentazione, da parte dei Comuni ammessi in graduatoria, di un apposito "*Piano di stabilizzazione occupazionale*" ai fini della stipula della convenzione per l'erogazione dello stesso contributo.

In considerazione dei limiti oggettivi di carattere normativo ed economico-finanziario, nell'attuale periodo di crisi, alle assunzioni sia presso le pubbliche amministrazioni che presso soggetti privati, si è ritenuto (art. 3, comma 4, dei decreti) di dover prevedere la stabilizzazione anche con contratto di lavoro a tempo determinato superiore a dodici mesi e di dover prevedere, tra le azioni di stabilizzazione, l'erogazione ai lavoratori di un incentivo all'autoimprenditorialità.

In considerazione delle richieste espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze nella riunione tecnica svoltasi il 31 marzo 2010 presso la Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, relative ai vincoli derivanti agli enti locali dalla normativa sul Patto di stabilità interno e la spesa per il personale, sono state inserite opportune modifiche alle premesse a all'art. 2 di ciascun decreto.